



ORIGINALE
 COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

N 10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2018/2020

L'anno DUEMILADICIOTTO addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 21,00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	x	
2	TICCI LETIZIA	x	
3	GATTI ALESSANRA	x	
4	SALVIA GIACOMO	x	
5	TARDIOLO LUIGI BERNARDO	x	
6	CUOMO GIOVANNI	x	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	x	
8	LUME EUGENIA	x	
9	MASINI MARIA ANGELA	x	
10	NIBALE GIUSEPPE	x	
11	FARA ETTORE	x	
	TOTALE	11	=

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano VALERII, Segretario Comunale. È assente l'assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia., riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERA N. 10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2018/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione n 06 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 5 FEBBRAIO 2018, esecutiva, con la quale si approvava, lo schema del Bilancio relativo agli esercizi finanziari 2018/2020;

RILEVATO come il bilancio di previsione sia stato predisposto in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. da 162 a 173 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO come, con riferimento alle previsioni di gettito, con il bilancio predetto:

- a) per le entrate correnti, si siano tenute a riferimento quelle previste dal bilancio del precedente esercizio, al netto del tasso programmato di inflazione ;
- b) per il finanziamento degli investimenti, si sia tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli Enti locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo della capacità di indebitamento;
- c) per le spese correnti, siano stati previsti stanziamenti idonei ad assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, il miglior livello di efficienza e di efficacia;
- d) per le spese d'investimento, le stesse siano previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili;

VISTO l'art. 1 co. 26 L. 208/2015 ai sensi del quale per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle Addizionali ad essi attribuiti con Leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 co. 639 L. 147/2013;

VISTA legge di stabilità anno 2018 (legge n. 205/27.12.2017 che prevede, al comma 37°, quanto segue:

37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »;

b) al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ».

38. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».

DATO ATTO:

- che l'Aliquota dell' Addizionale Comunale all'IRPEF prevista per l'anno 2013 e determinata con Deliberazione C.C. 30 in data 29.11.2013 viene confermata anche per l'anno 2018 nelle seguenti misure.:

- Reddito Imponibile IRPEF da € 0 ad € 15.000,00: 0,45%

- **Reddito Imponibile IRPEF da €. 15.000,01 ad €. 28.000,00: 0,50%**
- **Reddito Imponibile IRPEF da €. 28.000,01 ad €. 55.000,00: 0,55%**
- **Reddito Imponibile IRPEF da €. 55.000,01 ad €. 75.000,00: 0,65%**
- **Reddito Imponibile IRPEF superiore ad €. 75.000,00: 0,68%**

- che le **Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)** sono state stabilite per l'anno 2018 con Deliberazione C.C. n. 4 in data odierna, integralmente confermativa di quelle applicate per l'anno 2017 come segue:

- **aliquota base: 0,76%;**
- **aliquota ridotta: 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale e dalla disposizione di cui all'art. 1 co. 16 L. 208/2015, nonché relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**

Detrazione per abitazione principale	€. 200,00
---	-----------

- che le **Aliquote della Tassa sui Servizi indivisibili (TASI)** per l'anno 2018 con Deliberazione C.C. n. 4 in data odierna, integralmente confermativa di quelle applicate per l'anno 2017 come segue:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9	2 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	2 per mille
Terreni edificabili non esentati dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, ai sensi del quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole;	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille

Detrazione per abitazione principale limitatamente agli immobili classificati nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9	€. 80,00
---	----------

Di stabilire, ai sensi dell'art. 1 co. 681 L. 147/2013 in armonia con le disposizioni di cui all'art. 7 del relativo Regolamento, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il versamento complessivo dell'imposta andrà ripartito come segue:

- Titolare del diritto reale: 90%

- Occupante: 10%

- che le contribuzioni anche per l'anno scolastico 2014/2018 per il servizio trasporto alunni e ristorazione scolastica sono state determinate con Deliberazione G.C n. 41 in data 23/09/2015;
- che con proprie Deliberazioni C.C. rispettivamente n. 2 e n. 3 in data odierna sono state determinate le scadenze delle rate di pagamento, il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del Servizio e i Coefficienti e le Tariffe del Tributo sui Rifiuti (TARI);
- che il servizio di acquedotto Comunale è affidato, alla Gestione Acque spa di Novi Ligure;
- che le tariffe del servizio idrico integrato (depurazione e fognatura) (art.13 L. 36/94 – Art.31 comma 28 L.448/98) sono rimaste invariate rispetto a quelle previste dalla legge per il 1998, ritenendone la misura sufficiente ad assicurarne una copertura minima dell'80%.

DATO ATTO, ancora, che tutti gli atti concernenti il Bilancio relativo agli esercizi finanziari 2017/2019 sono stati depositati presso l'Ufficio Servizi Finanziari, previa pubblicazione dell'avvenuto deposito all'Albo Pretorio dell'Ente e notificazioni ai Capi Gruppo consiliari, così come previsto dall'art.12 del vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO come nella predisposizione del bilancio si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di emolumenti e contributi previdenziali sulle retribuzioni del personale dipendente;

EVIDENZIATO, infine, che:

- per quanto riguarda i trasferimenti erariali a titolo di “ Fondo di Solidarietà Comunale” questi sono stati iscritti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, in particolare dall'art. 1 co. 380–ter lett a) L.228/2012 come integrato dall'art. 1 co. 17 L. 208/2015 ;
- il contributo provinciale per le funzioni di assistenza scolastica ai sensi del D.P.R. n.616/77, è stato stanziato in conformità a quanto previsto nell'anno 2016;
- per quanto riguarda i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, si è ottemperato al disposto degli artt.208 e 142 co. 12 ter D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- che negli stanziamenti di bilancio non esiste spesa per incarichi di collaborazione e consulenze di cui all'art. 3 comma 56 L 244/2007 e s.m.i., non prevedendo, questo Ente, a tutt'oggi, di avvalersene;

VISTO l'art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale” ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711”

DATO ATTO che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità a tale disposizione normativa ai fini del rispetto del summenzionato vincolo e in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 712, 713 e 716 della

richiamata L. 208/2015;

RILEVATO che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto, oltre che in conformità al disposto normativo sopra richiamato, nonché delle disposizioni di cui alla L. 147/2013 e s.m.i. del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e delle Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015;

VISTA la Relazione del Revisore dei Conti, dott.ssa Celeste Pozzo, che illustra, condividendoli, i contenuti del Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2018/2020 e i relativi allegati esprimendo parere favorevole;

RILEVATO:

- che questo Ente conferma quanto statuito con i vecchi “PIANI DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, e conferma la dismissione dei terreni agricoli di proprietà e non utilizzati per fini istituzionali, suscettibili, ad oggi, di dismissione;

-che il Comune di Frugarolo non possiede aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie di cui alle L. n. 167/62, n. 865/71 e n. 457/78 per cui non si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 172 co. 1 lett. b) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista e richiamata la legge di bilancio 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018), che ut infra si riporta in alcuni stralci:

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018 37. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite delle seguenti: ", 2017 e 2018" e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote»; b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017."

Proroga coefficienti TARI 38. All’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».

Abolizione obbligo iscrizione all’albo riscossori per attività propedeutiche e di supporto 39. All’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il secondo periodo è soppresso.

Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi 531. All’articolo 3 legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani »; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite dalle seguenti: «La restante quota del gettito»; b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell’area interessata e sistema di viabilità asservita».

Revisione quota perequativa FSC anni 2018 2019 884. All’articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 55 per cento per l’anno 2018, il 70 per cento per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento per l’anno 2018, il 60 per cento per l’anno 2019».

Finalizzazione accantonamenti FSC non utilizzati 885. All’articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all’incremento dei contributi straordinari di cui all’articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno».

Rimborso minor gettito comuni (fondo IMU-Tasi) 870. Per l’anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017. 871. Per l’anno

2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870.

Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) 882. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».

Utilizzo proventi alienazioni patrimoniali 866. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che: a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fondo demolizioni abusivismo edilizio 26. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

27. Al fine dell'attuazione del comma 26 è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.

Incremento spazi finanziari per investimenti degli enti locali 874. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 485 è sostituito dal seguente: «485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023»; b) dopo il comma 486 è inserito il seguente: «486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni»; c) al comma 487, alinea, dopo le parole: «Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari» sono inserite le seguenti: «destinati ad interventi di edilizia scolastica»; d) dopo il comma 487 è inserito il seguente: «487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet <http://www.sportgoverno.it/>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»; e) al comma 488, lettera a), dopo le parole: «18 maggio 2017» sono aggiunte le seguenti: «e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente»; f) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta di spazi finanziari»; g) dopo il comma 488-bis è inserito il seguente: «488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso

l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari; b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari; c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP; d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»; h) il comma 489 è sostituito dal seguente: «489. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»; i) al comma 491, alinea, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e di impiantistica sportiva»; l) al comma 492, dopo la lettera 0b), introdotta dal comma 886 del presente articolo, è inserita la seguente: «0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui all'alinea»; m) al comma 492, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»; n) al comma 492, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: «2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa»; o) al comma 492, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa»; p) al comma 493, le parole: «0a), a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «0a), 0b), 0c), a), a-bis), c), d), d-bis) e d-ter)»; q) il comma 507 è sostituito dal seguente: «507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del presente articolo. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento». Flessibilità nell'attuazione del punto 5.4 (alimentazione FPV per investimenti) 880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se e nro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

Contributo ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 853. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. 854. I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi. 855. L'ammontare del

contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. 856. Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno. 857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. 858. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 859. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 857 e 858, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 860. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a 859 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2018». 861. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 853.

Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica 1143. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente; b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018».

Fondo piccoli Comuni (l. 158/2017) 862. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Turn over piccoli Comuni 863. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».

Semplificazione DUP piccoli Comuni 887. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Proroga termini gestioni associate 1120. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO della Relazione illustrativa del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario i quali illustrano i contenuti e le finalità del presente Bilancio di Previsione, dando, quest'ultima, anche lettura di alcune parti della summenzionata Relazione a tal fine redatta dal Revisore dei Conti. Interviene anche il Sindaco il quale, in particolare, evidenzia le spese

d'investimento finalizzate agli interventi di manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale finanziate con i proventi derivanti dal rinnovo delle relative Concessioni;

UDITA la relazione esaustiva del Sindaco, e le richieste di precisazione dei consiglieri intervenuti sul punto;

DOPO ampia discussione;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTI la L. 147/2013 e s.m.i. il D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e le Leggi 190/2014 e s.m.i. e 208/2015;

PRESO ATTO dei Pareri Favorevoli a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla Regolarità Tecnico-Contabile e Legittimità del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese di nn.11 consiglieri presenti e votanti, nn. 11 favorevoli, nn. zero contrari e nn. zero astenuti,

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di Previsione relativo agli esercizi finanziari 2018/2020, nelle seguenti risultanze finali:

	CASSA ANNO 2018 (PRESUNTA)	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo cassa al 01/01/2017	308.061,23	---	---	---
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti		0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato spese in c/capitale		0,00	0,00	0,00
Totale fondi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE				
Tit. 1 – Entrate correnti di natura tributaria	1.758.791,12	1.091.920,00	1.085.000,00	1.087.660,00
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	76.167,66	34.050,00	35.130,00	37.050,00
Tit. 3 – Entrate extratributarie	577.997,55	249.980,00	238.720,00	236.320,00
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	972.531,00	415.300,00	21.000,00	21.000,00
Tit. 5 – Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 – Accensione prestiti	175.000,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 – Anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tit. 9 – Entrate per conto terzi e part.di giro	478.331,78	400.900,00	400.900,00	400.900,00
TOTALE COMPLESIVO ENTRATE	4.238.819,11	2.392.150,00	1.980.750,00	1.982.930,00

SPESE				
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 1 – Spese correnti	2.147.009,28	1.315.260,00	1.305.230,00	1.306.830,00
Tit. 2 – Spese in conto capitale	1.317.790,27	415.300,00	21.000,00	21.000,00
Tit. 3 – Spese per incremento attività finanziarie	0,00			
Tit. 4 – Rimborso prestiti	60.690,0	60.690,00	53.620,00	54.200,00
Tit. 5 – Chiusura anticipazione tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Tit. 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	641.398,73	400.900,00	400.900,00	400.900,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.366.888,28	2.392.150,00	1.980.750,00	1.982.930,00

2) di approvare, altresì, a corredo del summenzionato Bilancio di Previsione 2018/2020 gli Allegati di cui all'art. 11 co. 3 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e 172 co. 1 lett. a), b) c) d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché apposito Prospetto attestante il pareggio di Bilancio ai sensi del richiamato art. 1 co. 710, 711, 712, 713 e 716 L. 208/2015;

3) Di dare atto che il presente Bilancio di Previsione è stato predisposto in conformità al disposto di cui all'art. 1 co. 710 L. 208/2015 ai sensi del quale” ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica gli Enti Locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali come determinate ai sensi del comma 711” e in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 712,713 e 716 della richiamata L. 208/2015, come si evince dal Prospetto di cui al punto 2 del presente deliberato;

4) Di dare atto che il presente Bilancio di Previsione è stato redatto secondo i principi di cui agli artt. 162 e seguenti D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

5) Di dichiarare con separata votazione e sempre con voti favorevoli espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10/2018
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2018/2020.

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità e Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fugarolo 14.03.2018

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 12.04.2018 al 27.04.2018

Frugarolo, li 12.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii